

Il quadro RW: novità per Unico18

Nuovi obblighi di compilazione del quadro RW in vista della prossima scadenza del 29 gennaio 2019



Andrea Brignoli

Dottore Commercialista in Bergamo, LL.M. (WU)
Cultore in International and EU Tax Law, UniBg
Socio Lucchini e Associati ACBGroup, Bergamo

Entro il 29 gennaio è possibile regolarizzare, con il versamento di una sanzione fissa, il quadro RW 2018 per l'anno 2017. Dopo tale data le sanzioni amministrative diverranno proporzionali. Il D.Lgs. n. 90/2017 ha ampliato l'ambito dei soggetti tenuti alla compilazione della dichiarazione afferente il monitoraggio fiscale, in particolar modo per i soggetti che caratterizzano l'istituto del trust (trustee, protector, settlor e beneficiari). Ciò ha suscitato critiche in dottrina. Inoltre, gli adempimenti di compilazione del quadro RW restano ad oggi non sempre chiari e particolarmente gravosi per gli operatori.

I. Il quadro RW 2018 per l'anno 2017	36
II. L'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale e i nuovi obblighi di segnalazione in caso di trust	37
A. La residenza fiscale delle persone fisiche ai fini tributari	37
B. L'applicazione del quadro RW a società semplici ed enti non commerciali	38
C. Le tie-breaker rules pattizie per l'individuazione del residente ai fini del quadro RW	38
D. L'evoluzione normativa del requisito soggettivo: la probabile estensione del quadro RW a trustee, protector e settlor	38
E. I soggetti che continuano ad essere obbligati al monitoraggio.....	39
F. Le esenzioni soggettive dal monitoraggio	40
III. L'ambito oggettivo: attività che potenzialmente possono produrre reddito	40
A. La posizione dell'Amministrazione finanziaria Italiana ...	40
B. Le possibili esenzioni oggettive	40
IV. Riflessioni conclusive	41

I. Il quadro RW 2018 per l'anno 2017

Entro il 29 gennaio è possibile regolarizzare, anche con il versamento di una piccola sanzione fissa^[1], il quadro RW 2018 per l'anno 2017 afferente il monitoraggio fiscale disciplinato dal Decreto Legge (D.L.) n. 168/1990^[2]. Dopo tale data, le sanzioni amministrative saranno proporzionali agli importi non indicati nella dichiarazione^[3].

Il D.Lgs. n. 90/2017 ha modificato il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007^[4] ampliando l'ambito dei soggetti tenuti alla compilazione del quadro afferente il monitoraggio delle attività estere. Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 2017, sarebbero obbligati alla compilazione del quadro RW anche il trustee, il protector, il settlor ed i beneficiari discrezionali (ovviamente ove residenti in Italia). Ciò ha sollevato diversi e critiche in dottrina^[5].

^[1] Di euro 28,67 in caso di dichiarazione RW presentata nei termini dello scorso 31 ottobre, ma con importi inesatti e altri euro 25,00 in caso di dichiarazione RW non presentata sempre entro lo scorso 31 ottobre.

^[2] D.L. del 28 giugno 1990 n. 167 rubricato "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", modificato dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 90 del 25 maggio 2017.

^[3] Dal 3 al 15% e dal 6 al 30% in caso di attività detenute in Paesi non collaborativi elencati nei decreti del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 (in tale lista è ancora presente la Svizzera) e del 21 novembre 2001. Oltre alle sanzioni proporzionali per mancata compilazione RW andranno prese in considerazione anche le sanzioni non proporzionali, per eventuali redditi esteri, non dichiarati del 90%, raddoppiate per attività di natura finanziaria situate in Paesi non collaborativi. Si segnala che l'art. 9 D.L. n. 118/2019 che prevedeva, nella sua prima versione, la possibilità di un'integrativa speciale che avrebbe potuto sanare anche le omissioni afferenti il quadro RW, è stato totalmente riformulato con l'introduzione di una sanatoria per le sole irregolarità formali che non può, però, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

^[4] Ovvero la normativa italiana concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, in attuazione alle Direttive n. 2006/70/CE e n. 2005/60/CE.

^[5] A tal riguardo, Commissione wealth Planning dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano, Obblighi di compilazione del quadro RW e titolare effettivo emesso in data 29 ottobre 2018, in: <https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/default-document-library/per-consultare-il-documento-clicca-quick6fe1d714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=0> (consultato il 16.01.2019).

Inoltre, gli adempimenti di compilazione del quadro RW restano ad oggi particolarmente gravosi, complicati ed apparentemente in conflitto con i principi europei di libertà di circolazione dei capitali e delle persone^[6].

È, pertanto, d'uopo ripercorrere i requisiti soggettivi ed oggettivi della sopra indicata normativa anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

II. L'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale e i nuovi obblighi di segnalazione in caso di trust

Ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 167/1990, il quadro RW dev'essere compilato dai seguenti residenti italiani: le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi [TUIR]). Sono esenti da tali adempimenti gli altri soggetti residenti.

Fino alla fine degli anni '80 l'Italia, ed altri Stati, erano caratterizzati da restrizioni sia nei cambi valutari sia nella possibilità di trasferire capitali all'estero. Con la Legge (L.) n. 599/1986 tali restrizioni sono venute meno ed è stata introdotta nell'ordinamento italiano la libertà di circolazione dei capitali. Pertanto, il legislatore, al fine di monitorare le transazioni da e verso l'estero, ha introdotto il quadro RW anche "al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero"^[7].

A. La residenza fiscale delle persone fisiche ai fini tributari

Per inquadrare l'ambito soggettivo dell'applicazione delle disposizioni sul monitoraggio è fondamentale effettuare un breve *excursus* sul concetto di residenza ai fini dell'imposizione sui redditi. L'art. 2 TUIR stabilisce la residenza delle persone fisiche in base (i) all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, (ii) al domicilio o (iii) alla residenza ai sensi del codice civile (c.c.). Il primo requisito, ovvero l'iscrizione all'anagrafe, è senz'altro formale e, per alcuna parte della dottrina, pone fondati dubbi di violazione dell'art. 53 della Costituzione^[8]. Tuttavia, la giurisprudenza è concorde sull'applicazione di tale principio di prevalenza formale che non ammetterebbe in nessun caso prova contraria^[9]. Sono, invece, più dibattuti i concetti di domicilio e residenza che derivano dal diritto civile italiano.

[6] Come riportato da OLIVIERO CIMAZ/MARCO PIAZZA, Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sezione di Milano, Position Paper del 19 dicembre 2018 in: http://www.aidc.pro/allegati/aidc_scarica_documento_1545231747.pdf (consultato il 16.01.2019).

[7] Cfr. art. 2 D.L. n. 167/1990.

[8] GIUSEPPE MELIS, Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Milano 2009, p. 35 ss.

[9] *Ex multis* Sentenza Cassazione (Sent. Cass.) 15 giugno 2010, n. 14434, Sent. Cass. 20 aprile 2006, n. 9319, Sent. Cass. 3 marzo 1999, n. 1783 e la recente Sent. Cass. 25 giugno 2018, n. 16634 che ha "[...] dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (n. 21970 del 2015) secondo cui le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall'art. 2 D.P.R. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d'imposta in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano. (v. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06) [...]".

L'art. 43 c.c. dispone che "il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Per quanto riguarda la locuzione "affari e interessi" la giurisprudenza ha attribuito ampio significato sia alla sfera patrimoniale del soggetto che a quella familiare e degli affetti. Pertanto, è stata disconosciuta la residenza estera anche qualora il soggetto svolga la propria attività fuori dal territorio nazionale, ma conservi in esso l'abitazione, gli investimenti ed il centro delle proprie relazioni familiari e sociali^[10].

La residenza è il luogo in cui il soggetto normalmente abita in modo stabile, che si evince dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Ciò accade anche quando la persona svolga l'attività lavorativa fuori dal Comune di residenza, ma ivi conservi l'abitazione^[11]. Taluna giurisprudenza^[12], seguita dalla prassi^[13], ha individuato una prevalenza dei legami personali rispetto a quelli patrimoniali, anche sulla base della direttiva n. 83/182/CEE^[14] e della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-262/99^[15]. È di parere opposto autorevole dottrina^[16] che ritiene che sia la sopra indicata direttiva sia la giurisprudenza della CGUE afferiscano ad imposte armonizzate e non possano essere dirimenti per l'esterovestizione. La prevalenza degli elementi patrimoniali rispetto a quelli personali è sostenuta anche dalla recente Cassazione n. 6501 del 31 marzo 2015 che ha confermato la residenza svizzera di un lavoratore dipendente (in Svizzera) avente la famiglia in Italia^[17]. Si segnala, infine, che lo scambio automatico di informazioni sta creando oggi una nuova prospettiva di multi-residenza fiscale tendente a gestire tali flussi informativi^[18].

[10] È il noto caso del Maestro Pavarotti: Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) dell'Emilia Romagna, Sezione 19 n. 16 del 27 marzo 2000.

[11] In tal senso MARCO BARASSI, La Cassazione torna sulla nozione di residenza fiscale, in: NF, n. 12/2015, p. 8.

[12] Sent. Cass. Civ. 7 Novembre 2011 n. 13803 e Sent. Cass. Civ. 14 aprile 2008 n. 9856.

[13] Cfr. a tale riguardo Guardia di Finanza, Circolare n. 1/2018, p. 350, in: <http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari/circolare-1-2018-manuale-operativo-in-materia-di-contrasto-allevasione-e-alle-frodi-fisca> (consultato il 16.01.2019).

[14] Direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (n. 83/182/CEE), in: GU L. 105 del 23 aprile 1983, p. 59.

[15] CGUE C-262/99, *Loudodakis*.

[16] GIUSEPPE MELIS, L'interpretazione del diritto tributario Europeo e Internazionale, in: Claudio Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, II^a ed., Torino, 2016, p. 23 ss.

[17] La Cassazione n. 6501 del 31 marzo 2015 dispone che la residenza vada individuata nella "[...] sede principale dell'attività, sicché il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi" [...] "Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri [...] che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento".

[18] Cfr. GIUSEPPE MARINO, Osservazioni in tema di residenza nel contesto dello scambio automatico di informazioni, in: Diritto e Pratica Tributaria, n. 1/2018, p. 1.

B. L'applicazione del quadro RW a società semplici ed enti non commerciali

La residenza, ai soli fini delle imposte dirette, di società semplici o di enti non commerciali (tra cui i *trust*) è stabilita dall'art. 73 TUIR in base, alternativamente, alla sede legale, alla sede dell'amministrazione o in base all'oggetto principale in Italia. L'onere della prova è in capo agli accertatori che devono pertanto dimostrare o che l'attività aziendale sia gestita ed organizzata in Italia o che sia qui presente l'organizzazione di beni e persone da dove promanano le attività direzionali[19].

Costituiscono, al contrario, presunzioni relative di esteroinvestizione societaria (con inversione dell'onere della prova) quelle previste dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 73 TUIR riguardanti società estere che detengono partecipazioni di controllo in soggetti residenti, ovvero le imprese, sia in forma di società di capitali che di società di persone.

C. Le tie-breaker rules pattizie per l'individuazione del residente ai fini del quadro RW

Come noto, le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) hanno prevalenza sulle disposizioni del TUIR. Nel caso in cui una CDI tra l'Italia e lo Stato estero segua il Modello di Convenzione fiscale OCSE (M-OCSE), l'art. 4 par. 2 si occupa di dirimere i casi di doppia residenza, o meglio, stabilisce quale sia lo Stato di residenza ai fini della CDI (in modo che siano chiari lo Stato di residenza e la conseguente *allocation rule* pattizia del reddito). Si deve, però, tener presente che è sempre la normativa domestica a definire il concetto di residenza[20], la CDI servirà ad eliminare l'eventuale doppia tassazione reddituale. La normativa pattizia, infatti, non definisce in alcun modo la residenza in quanto rilevano a tal fine le soli leggi interne degli Stati contraenti[21]. Si prenda, ad es., una persona residente, per le normative nazionali, sia in Italia che nel Regno Unito, e tale persona abbia un reddito di lavoro dipendente. Tale persona fisica potrebbe, a parere di chi scrive, continuare a essere considerata residente da entrambi gli Stati, ma sarà la CDI a stabilire lo Stato di residenza in base al seguente ordine: (i) abitazione permanente, (ii) centro di interessi vitali, (iii) soggiorno abituale, (iv) nazionalità (art. 4 par. 2 M-OCSE)[22].

Per le considerazioni sopra esposte lo scrivente nutre perplessità circa l'applicazione della normativa pattizia per dirimere i casi di doppia residenza ai soli fini dell'applicazione della normativa del monitoraggio fiscale[23], a meno che non si possa intendere la CDI come strumento atto a prevenire i casi di evasione fiscale e non solo evitare la doppia imposizione[24]. Di

[19] Guardia di Finanza (nota 13), p. 354.

[20] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 45 del 13 settembre 2010.

[21] Cfr. FRANCESCO TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario, 2 – Parte Speciale, Torino 2016, p. 387.

[22] Cfr. in tal senso la Sent. Cass. 13 ottobre 17, n. 24112 e la più recente C.T.R. Toscana del 20 febbraio 2018, n. 506.

[23] Si segnala a tale riguardo l'interessante conclusione di non debenza di compilazione del quadro RW in caso di residenza in entrambi i casi secondo le normative domestiche, ma solo nello Stato estero per quanto riguarda i fini convenzionali; cfr. MICHELE GUSMEROLI, Appunto in tema di doppia residenza e quadro RW, in: Bollettino Tributario, n. 18/10, p. 1349.

[24] Cfr. a tale riguardo la *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Rela-*

pare opposto la recente sentenza della C.T.R. Toscana che, con riferimento agli obblighi di compilazione del quadro RW, ha stabilito che le norme previste dalle CDI "[...] devono quindi essere interpretate nel senso più ampio possibile e riconosciute utili per la individuazione della residenza fiscale, anche per gli adempimenti dichiarativi in questione (ndr. ovvero della compilazione del quadro RW)". La C.T.R., confermando quanto asserito dal giudice di prime cure[25] ha pertanto ritenuto che: "[...] alla presunzione di cui all'art. 2, comma 2, TUIR, deve essere attribuita la valenza di presunzione relativa, con ammissione quindi di prova contraria, e non tanto di presunzione assoluta, come sostenuto dall'Ufficio"[26]. I giudici hanno disatteso, a parere di chi scrive, la condivisibile impostazione dell'Agenzia delle Entrate che ritiene la CDI (nella versione allora in vigore) applicabile al solo fine di evitare le doppie imposizioni e non anche per dirimere eventuali obblighi informativi e dichiarativi previsti all'interno di uno dei due Stati contraenti.

Ovviamente nessun dubbio vi è in riferimento all'applicazione del concetto di residenza, ai sensi della sola normativa nazionale ex art. 2 TUIR qualora non sia in essere una CDI o la CDI non sia applicabile (come nel caso della CDI tra Italia e Svizzera[27] che, ai sensi dell'art. 4, non è applicabile nei confronti di una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato, ovvero i cd. "globalisti" elvetic[28] o i nuovi residenti italiani che scontano un'imposizione forfettaria sui redditi esteri di euro 100'000[29]).

D. L'evoluzione normativa del requisito soggettivo: la probabile estensione del quadro RW a trustee, protector e settlor

Il requisito soggettivo dell'applicazione del monitoraggio fiscale stabilito dall'art. 4 D.L. n. 167/1990 ha subito dalla sua istituzione due importanti modifiche:

- la prima è quella introdotta dalla L. n. 97/2013 che ha esteso l'obbligo di compilazione del quadro RW ai soggetti che nel periodo d'imposta "[...] pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231"[30];
- la seconda, invece, rinvia la definizione di titolare effettivo al nuovo art. 1, comma 2, lett. p D.Lgs. n. 231/2007 ovvero "la persona o le persone fisiche, diversa dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il

ted Measures to Prevent BEPS (MLI) al sito OCSE: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm> (consultato il 16.01.2019). Lo scrivente a tal riguardo ringrazia il prof. Gianluigi Bizzioli per il confronto sulla tematica.

[25] Cfr. C.T.P. Firenze, Sez. 3, n. 131 del 12 gennaio 2016.

[26] Cfr. C.T.R. Toscana, Sez. 6, n. 840 del 27 aprile 2018.

[27] Convenzione tra la Confederazione Svizzera e le Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa il 9 marzo 1976 (RS 0.672.945.41).

[28] Art. 14 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

[29] Ex art. 24-bis TUIR.

[30] E non al termine del periodo d'imposta come da versione "ante" L. n. 97/2013.

rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita" e al seguente art. 20 D.Lgs. n. 231/2007 che individua al quinto comma, con riferimento alle persone giuridiche private, il titolare effettivo: a) nei fondatori, ove in vita; b) nei beneficiari quando individuabili o facilmente individuabili e c) nei titolari di funzione di direzione e amministrazione[31].

Viene pertanto introdotto, a partire dal 2017, un nuovo concetto di titolare effettivo, ai fini del monitoraggio, estremamente generico e quindi ampio. Lo stesso D.Lgs. n. 231/2007 al successivo comma 5 dell'art. 22 fornisce un elenco dettagliato di soggetti che possono essere "titolari effettivi" di un trust[32]:

- "il fondatore" (ovvero il disponente del trust);
- "il fiduciario" o "fiduciari" (ad es., i membri del consiglio di fondazione o trustee);
- "il guardiano" o "altra persona per conto del fiduciario" (o anche protector, nei trust);
- "i beneficiari" o "classe di beneficiari";
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Come si può notare, questa definizione di titolare effettivo ai fini RW si differenzia dalla precedente per l'eliminazione di qualsiasi soglia quantitativa riguardo alla percentuale di patrimonio riferibile al titolare effettivo (che si ricorda era del 25%). Inoltre, l'allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007, che riportava importanti definizioni analizzate e commentate anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2013, è stato soppresso a partire dal 4 luglio 2017 a seguito della sopra indicata normativa.

[31] Art. 20 D.Lgs. n. 231/2007: "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo".

[32] Articolo contenuto nel decreto sul riciclaggio che non viene, però, richiamato dal decreto sul monitoraggio.

Pertanto, sono ora titolari effettivi tutti i soggetti sopra indicati, a prescindere da qualsiasi soglia, diritto o aspettativa di percepire un reddito o un capitale dal trust stesso.

La nuova normativa antiriciclaggio rende però particolarmente problematica la corretta compilazione del quadro RW per l'anno 2017 anche per la mancanza di un espresso rinvio all'art. 22 D.Lgs. n. 231/2007 da parte dell'art. 4 D.L. n. 167/1990[33]. A tal riguardo, autorevole dottrina si è spinta a ritenere che le modifiche normative portino alla sola scomparsa della "soglia del 25% per il beneficiario individuato e titolare di un diritto certo ed attuale sul reddito o patrimonio del trust", mentre non vi sarebbe alcun obbligo di presentare un quadro RW per "i soggetti che non vantano attualmente alcun diritto all'assegnazione del reddito e/o del patrimonio del trust quali il trustee, il protector, il settlor e i beneficiari discrezionali"[34]. A supporto di tale impostazione vi sarebbero anche le istruzioni di compilazione del quadro RW2018, modificate rispetto all'anno precedente, con il rimando all'art. 20 (e non 22) del D.Lgs. n. 231/2007.

Per le ragioni sopra esposte, possono essere effettuate considerazioni circa la non applicazione di sanzioni in caso di mancata compilazione del quadro RW dai soggetti di cui sopra per le clausole di non punibilità contenute nell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997, art. 10 comma 3 L. n. 212/2000 nonché nell'art. 8 D.Lgs. n. 546/1992 che stabiliscono la non punibilità in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito d'applicazione della norma.

Ciò, però, dev'essere controbilanciato dalla particolare onerosità delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW che, come anticipato, vanno dal 3% al 15% o dal 6% al 30% in caso di Paese iscritto nella *black list* ai sensi dei Decreti ministeriali (D.M.) del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. A tal riguardo, si ricorda che, purtroppo, la Svizzera rientra ancora in quello del 4 maggio 1999 e pertanto le sanzioni applicate per attività estere non indicate nel quadro RW vanno dal 6% al 30%, nonostante ad oggi tale Stato rientri tra quelli collaborativi per quanto riguarda lo scambio di informazioni e, pertanto, sempre ai fini del monitoraggio, non si applichi il cd. concetto del *look through* delle attività detenute[35].

E. I soggetti che continuano ad essere obbligati al monitoraggio
Rimangono assoggettati al monitoraggio fiscale, come prima delle modifiche del 2017, i trust e le altre associazioni, tra cui le fondazioni di famiglia del Liechtenstein[36], che hanno la sede legale in Paese individuato dalla *black list* del D.M. 21 novembre 2001, in cui almeno uno dei disponenti, ed almeno uno dei beneficiari del trust, siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o quando, successivamente allo loro costituzione,

[33] In tal senso, Commissione wealth planning dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano (nota 5), p. 7.

[34] Commissione wealth planning dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano (nota 5), p. 8.

[35] In quanto inclusa nella *white list* di cui al D.M. del 4 settembre 1996.

[36] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27 del 16 Luglio 2015.

un soggetto residente effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché veicoli di destinazione sugli stessi[37].

Come segnalato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38 del 23 dicembre 2013 l'obbligo del monitoraggio fiscale sussiste anche in caso di attività estere possedute dal contribuente per il tramite di soggetto interposto.

Anche i delegati sui rapporti finanziari esteri, in quanto aventi la disponibilità o la possibilità di movimentazione, devono compilare il quadro RW per l'intero ammontare dell'attività estera[38]. L'Amministrazione finanziaria, nei suoi documenti di prassi, concede l'esenzione al monitoraggio per gli amministratori di società di capitali in relazione ai conti esteri societari, in quanto hanno la possibilità di movimentare capitali pur non essendone i beneficiari dei redditi[39]. Tale interpretazione circa la non debenza dell'obbligo di presentare il quadro RW è stata, però, disattesa dalla Corte di Cassazione, nella propria pronuncia n. 16404 del 2015: un atteggiamento "prudenziale" ne suggerirebbe l'indicazione[40].

F. Le esenzioni soggettive dal monitoraggio

L'esenzione maggiormente utilizzata dai residenti con attività estere è l'affidamento delle stesse ad un intermediario che le detenga attraverso il cd. regime amministrato o gestito, assoggettando ad imposta definitiva gli eventuali proventi reddituali.

Un'ulteriore esenzione, o meglio semplificazione, è il non obbligo di dichiarazione per i conti correnti bancari il cui valore complessivo nel corso del periodo non abbia superato la soglia di euro 15'000.

Per quanto riguarda gli immobili esteri, per effetto del D.L. n. 193/2016, vi è un esonero più teorico che pratico. Vi è l'obbligo solamente per la prima annualità, mentre per le successive l'indicazione in RW è facoltativa. In ogni caso è dovuta l'Imposta patrimoniale sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) dello 0,76% e, pertanto, per calcolare tale imposta, il relativo rigo RW deve essere comunque compilato.

Vi è esonero anche per i lavoratori dipendenti in zone di frontiera. A tale riguardo dev'essere verificato che il lavoro nello Stato estero sia realizzato per un numero di giorni superiore a 183. L'esonero è ovviamente afferente gli investimenti in attività estere detenute nel medesimo Stato dove si presta la propria attività di lavoro subordinato. L'esonero è stato esteso dalla L. n. 96/2017 anche al coniuge e al familiare di primo grado del lavoratore frontaliero[41].

[37] Cfr. art. 73 comma 3 TUIR.

[38] Riguardo a tale fattispecie si ricorda che le precedenti collaborazioni volontarie, contenute proprio nel D.L. n. 167/1990, portavano ad una favorevole sanzione "pro-quota" in caso di mancata compilazione del quadro RW, cfr. ANDREA BRIGNOLI, Proroga per la voluntary bis al 2 ottobre, in: NF, n. 7-8/2017, p. 223.

[39] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10 del 14 maggio 2014.

[40] Cfr. CIMAZ/PIAZZA (nota 6), p. 7.

[41] Per la definizione di frontaliero si rimanda alla Circolare n. 2/03 dell'Agenzia delle Entrate.

Sono, inoltre, esentati dal monitoraggio i dipendenti dello Stato italiano che prestano le loro mansioni all'estero, le forme pensionistiche complementari soggette a regime fiscale sostitutivo[42] e i residenti del Comune di Campione d'Italia[43].

Da ultimo, sono esenti dal monitoraggio i soggetti esteri che trasferiscono la residenza in Italia a seguito di provvedimenti particolarmente agevolativi, ovvero ai sensi dell'art. 24-bis TUIR con l'applicazione di una *lump sum* di euro 100'000 per tutti i redditi esteri nonché, ai sensi della L. n. 145/2018 art. 1, commi 273 e 274, con l'applicazione di una *flat tax* del 7% sui titolari di pensione estera che si trasferiscono in alcuni Comuni del Sud Italia.

III. L'ambito oggettivo: attività che potenzialmente possono produrre reddito

A. La posizione dell'Amministrazione finanziaria Italiana

La norma sul monitoraggio fiscale riguarda gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi in Italia.

Secondo l'Agenzia delle Entrate rientrano nel monitoraggio fiscale[44]:

- gli immobili o diritti reali immobiliari situati all'estero;
- gli immobili su suolo italiano posseduti tramite fiduciarie o interposti esteri;
- oggetti preziosi, opere d'arte, imbarcazioni;
- finanziamenti, anche se infruttiferi, erogati a soggetti esteri;
- attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- metalli preziosi;
- *stock option* ma solamente quando il prezzo d'esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante;
- attività finanziarie in cassette di sicurezza;
- attività estere detenute in Italia in cassette di sicurezza al di fuori dal circuito degli intermediari residenti;
- le forme di previdenza complementare ad eccezione di quelle obbligatorie per legge (ovvero, ad es., il "secondo pilastro elvetico").

B. Le possibili esenzioni oggettive

Come si è esposto nel paragrafo precedente, la prassi amministrativa (senz'altro motivata dalla necessità di prevenire e dissuadere fenomeni di evasione internazionale) ha fornito una lettura "estensiva" e, almeno in taluni casi, non proprio conforme al dettato normativo[45], delle evocate attività patrimoniali e finanziarie oggetto di monitoraggio.

[42] Ad esempio il cd. "secondo pilastro" elvetico, come stabilito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/10.

[43] Sempre in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro e pensioni originate in Svizzera.

[44] Agenzia delle Entrate, Circolari nn. 38/13, 45/10, 43/09, 57/02, 85/01.

[45] A giudizio di chi scrive è quantomeno inusuale la distinzione, invalsa nelle istruzioni di compilazione del quadro RW, tra auto di lusso e auto non di lusso, come se vi fosse un obbligo dichiarativo differente per i beni mobili di particolare valore economico, differenza che non risulta dal dettame normativo.

Trattasi, per vero, di interpretazione che, come rilevato dalla dottrina[46], è destinata ad essere superata anche in conseguenza dell'evoluzione normativa, sia euro-unitaria che internazionale, sul cd. "scambio automatico di informazioni".

È più restrittiva, invece, l'esegesi giurisprudenziale: significativa, al riguardo, è la pronuncia della C.T.R. Veneto, n. 70/2018[47] che, con riferimento ad un conto estero improduttivo di interessi e non dichiarato nel quadro RW, ha precisato che *"la lettera della legge è chiara – debbono esistere redditi prodotti all'estero, che nel caso che occupa sono assenti – ma anche lo spirito della norma pone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale – anche questa assente"*[48].

Dando seguito a tale esegesi e, quindi, nella giusta interpretazione del riferimento normativo alla detenzione estera di investimenti ed attività finanziarie *"[...] suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia [...]"*, si ritiene, con particolare riferimento ai beni mobili non registrati (tra cui rientrano anche le opere d'arte) che:

- i) la circolazione dei beni mobili non registrati (ma non finanziari) genera, per il tramite della sua cessione, un reddito imponibile solo allorquando sia manifestazione di un'attività commerciale (rilevante, se non abituale, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. i TUIR e, se abituale, ai sensi dell'art. 55 TUIR); solo in detto caso la detenzione estera del bene mobile ed il provento della cessione medesima che genera tassazione in Italia, se allocato in territorio estero, è oggetto dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 4 D.L. n. 167/1990;
- ii) allorquando, invece, la cessione del bene mobile non registrato e non finanziario, che non sia posto in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, non genera una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 TUIR, tale cessione esula, in quanto priva di rilevanza reddituale, dall'ambito di operatività del monitoraggio fiscale[49].

Aperto, e senz'altro di attualità, è anche il trattamento ai fini del quadro RW delle criptovalute. A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ne ha sancito l'obbligo assimilando tali attività a quelle finanziarie[50]. Resta da capire a quale Stato appartenga la rete e dove siano locati i cd. *custodial wallet*. Inoltre un inquadramento chiaro ai fini tributari sarebbe quantomeno necessario inserendo i proventi da criptovalute tra i redditi diversi ex art. 67 TUIR qualora in capo a persone fisiche che non agiscono all'interno del reddito d'impresa o lavoro autonomo.

[46] Si veda, al riguardo, MARCO PIAZZA/MONICA LAGUARDIA, *Sempre troppo complicato il quadro RW di Unico 2016*, in: *Il fisco*, 2016, n. 23, p. 2214.

[47] C.T.R. Veneto, Sezione 2, 17 gennaio 2018, n. 70.

[48] In senso conforme C.T.R. Bolzano, n. 48 febbraio 2014 nonché C.T.R. Veneto n. 96 del 3 settembre 2017.

[49] Cfr. ANDREA BRIGNOLI/MATTEO FAGGIOLI, *Le opere d'arte: quadro generale dell'eventuale tassazione delle plusvalenze*, in: *Bollettino Tributario*, n. 17/2018, p. 1232.

[50] Con l'interpello n. 956-39/18, risposta n. 14/E 2018 e Risoluzione n. 72/E/16; cfr. DARIO DEOTTO, *Bitcoin in RW, Il bivio della "chiave"*, in: *Sole 24 Ore* del 23 aprile 2018, p. 17.

IV. Riflessioni conclusive

In questa breve disamina (assolutamente non esaustiva in quanto, fra l'altro, non è stata trattata l'importante tematica del raddoppio dei termini per l'accertamento delle violazioni da monitoraggio fiscale per attività detenute in Paesi *black list*[51]) sono stati analizzati aspetti peculiari e di importante novità. Senz'altro è premiante per il contribuente un atteggiamento prudentiale, anche solo per la segnalazione di attività che, nel caso di delegati e *trustee/protector*, non implicano il versamento di alcun'imposta (neppure l'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero [IVAFE]).

Lo scrivente ritiene, comunque, molto gravosa la compilazione del quadro RW, soprattutto per quanto riguarda le attività finanziarie estere e condivide le richieste di semplificazioni[52], alla luce dei numerosi strumenti di scambio d'informazioni, anche automatici.

[51] Cfr. PIETRO MASTELLONE, *Raddoppio dei termini da quadro RW tra violazione dei principi nazionali e incompatibilità con il diritto europeo*, in: *Diritto e Pratica Tributaria*, n. 4/18, p. 1469.

[52] Cfr. CIMAZ/PIAZZA (nota 6), p. 7.